

# Le misure del Decreto “Cura Italia”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18**, “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (di seguito **Decreto “Cura Italia”** o **“Decreto”**).

Il provvedimento, **in vigore** dal **17 marzo 2020**, rappresenta soltanto una prima risposta alla crisi provocata dal “Coronavirus” sul piano economico.

Le disposizioni attualmente in vigore, infatti, riguardano esclusivamente le **misure** ritenute **urgenti** per il **mese di marzo**. A tale decreto ne seguirà un altro di prossima emanazione (mese di aprile).

Il Decreto “Cura Italia” prevede:

- misure di potenziamento del **Servizio sanitario nazionale**;
- misure a **sostegno del lavoro**;
- misure a sostegno della **liquidità** attraverso il **sistema bancario**;
- misure fiscali a sostegno della **liquidità** delle **famiglie e delle imprese**;
- misure di sostegno per **specifici settori** economici.

Di seguito, riportiamo sinteticamente le **principali novità** in **ambito fiscale e societario**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti sulle disposizioni di Vostro interesse.

LE NOVITÀ	
<b>RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONI</b>	
<b>Rimessione in termini per i versamenti</b> (Art. 60)	Per tutti i contribuenti i <b>versamenti</b> nei confronti delle <b>pubbliche amministrazioni</b> , inclusi quelli relativi ai <b>contributi previdenziali ed assistenziali</b> ed ai <b>premi per l’assicurazione obbligatoria</b> , scaduti il <b>16 marzo 2020</b> sono prorogati al <b>20 marzo 2020</b> .
<b>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria</b> (Art. 61)	Per i <b>soggetti appartenenti ai settori</b> del turismo, sport, spettacolo, tabacchi, ristorazione e bar, fiere, cultura, educazione, parchi divertimento, assistenza per anziani, trasporti, stazioni sciistiche, noleggio di mezzi di trasporto e attrezzatura sportiva e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi registri (cfr. art. 61, co. 2, del Decreto), è prevista la <b>sospensione dei termini dal 2 marzo 2020</b> (data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020) <b>fino al 30 aprile 2020</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei <b>versamenti delle ritenute alla fonte</b>, di cui agli articoli 23 e 24 (rispettivamente, ritenuta sui <b>redditi di lavoro dipendente</b> e ritenuta sui <b>redditi assimilati</b> a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano <b>in qualità di sostituti d’imposta</b>;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul> <p>Per gli stessi soggetti, inoltre, con specifico riferimento all'IVA i termini dei versamenti in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.</p> <p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Per i soggetti appartenenti al settore dello sport tali sospensioni operano fino al 31 maggio 2020, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p><b>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (Art. 37)</b></p>	<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><b>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (Art. 62)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sospensione adempimenti</b></li> </ul> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli <u>adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale</u>, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.</p> <p>Sono esclusi da tale disposizione gli adempimenti relativi alla trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle entrate e la messa a disposizione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Non sono sospesi gli obblighi di fatturazione elettronica e l'invio dei corrispettivi telematici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sospensione versamenti</b></li> </ul> <p>1) per i soggetti <u>esercenti attività d'impresa, arte o professione</u> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel</p>

territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (rispettivamente, ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Con specifico riferimento alla sospensione dei versamenti IVA, questa si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

- 2) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo'), restano le specifiche sospensioni previste dall'art. 1 del Decreto del MEF del 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020).

I versamenti sospesi saranno effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- 3) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 (redditi di lavoro autonomo e altri redditi) e 25-bis (provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari) del DPR n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e versano l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a de-

	<p>correre dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><b>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b> (Art. 68)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;</li> <li>- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;</li> <li>- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;</li> <li>- ingiunzioni ed atti esecutivi degli Enti locali;</li> <li>- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</li> </ul> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.</p> <p>In riferimento alla "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 marzo 2020 sono differiti al 31 maggio 2020.</p>
<p><b>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</b> (Art. 67)</p>	<p>Sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;</li> <li>- per fornire le risposte alle istanze di interpello, presentazione della documentazione integrativa e regolarizzazione delle stesse.</li> </ul> <p>Per lo stesso periodo sono sospesi i termini anche di specifiche procedure di collaborazione tra il contribuente e l'ente impositore (cfr. art. 67, co. 3, del Decreto).</p> <p>Tutti i termini di prescrizione e decadenza che spirano quest'anno sono prorogati al 31 dicembre 2022.</p>
<p><b>Sospensione dei processi civili, penali, tributari e amministrativi</b> (Art. 83)</p>	<p>Tutte le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e amministrativi (pubbliche e camerali) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, commissioni tributarie e uffici della giustizia amministrativa dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono state rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.</p> <p>Nello stesso periodo (9 marzo 2020 - 15 aprile 2020) è altresì sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati, indipendentemente dal fatto che per essi siano o meno previste udienze nella finestra temporale sopra indicata (e.g. termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).</p> <p>Pur in assenza di un'espressa indicazione legislativa, la predetta sospensione (data l'ampiezza) parrebbe ritenersi applicabile anche (i) alla materia societaria, in relazione ad esempio ai termini per le procedure di fusione, scissione, riduzione del capitale e impugnativa</p>

	<p>delle delibere assembleari e (ii) alla <b>materia fallimentare e pre-concorsuale</b>, in relazione ad esempio ai termini per la presentazione della domanda di concordato.</p> <p>Si <b>intendono altresì sospesi</b>, per la stessa durata sopra indicata, i termini per la <b>notifica del ricorso in primo grado</b> innanzi alle <b>Commissioni tributarie</b> (e presumibilmente anche per la notifica del ricorso in secondo grado e in Cassazione) e il <b>termine per il reclamo e la mediazione in materia tributaria</b>.</p> <p>Sono stati altresì sospesi sino al 15 aprile 2020 i <b>termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita</b>, nonché in <b>tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie</b>, quando detti procedimenti siano stati promossi entro il <b>9 marzo 2020</b> e quando costituiscono condizione di procedibilità di una domanda giudiziale.</p> <p>Fanno eccezione, e dunque per gli stessi non trova applicazione né il differimento delle udienze, né la sospensione dei termini processuali, i <b>procedimenti civili aventi ad oggetto cause di competenza del tribunale dei minorenni, cause relative ad alimenti, provvedimenti cautelari per la tutela di diritti fondamentali della persona e provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, i procedimenti penali a carico di persone detenute o a cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza</b>.</p>
<p><b>MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE</b></p>	
<p><b>Accesso agevolato al Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49)</b></p>	<p>Con il dichiarato scopo di fronteggiare le necessità di liquidità causate dall'emergenza COVID-19, il Decreto <b>amplia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese</b> istituito con Legge n. 662/96 e operativo dall'anno 2000 per <b>agevolare l'accesso al mercato bancario</b>.</p> <p>Il Governo è <b>intervenuto</b> su alcuni punti della normativa che regola l'accesso e il <b>funzionamento del Fondo</b>, prevedendo inter alia le seguenti <b>deroghe per i 9 mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>gratuità della garanzia</b>;</li> <li>- l'<b>innalzamento dell'importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro</b>, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo; secondo la disciplina "ordinaria", infatti, il Fondo garantiva a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro (plafond da utilizzarsi attraverso una o più operazioni). Il limite si riferisce all'<b>importo garantito</b>, mentre per il <b>finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo</b>;</li> <li>- per gli interventi di <b>garanzia diretta su finanziamenti di importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro</b>, la <b>percentuale massima di copertura del Fondo sarà pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento</b>; il Decreto non specifica le garanzie che saranno concesse per importi</li> </ul>

	<p>superiori a 1,5 milioni e fino a 5 milioni e si ritiene che sarà applicata la disciplina ordinaria: le percentuali di copertura del finanziamento dovrebbero quindi essere modulate in base al rating ottenuto dall'impresa in sede di valutazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ammissibilità alla garanzia anche di finanziamenti volti a rinegoziare il precedente debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo in essere oggetto di rinegoziazione.</li> </ul>
<p><b>Misure di sostegno ai finanziamenti</b> (Art. 56)</p>	<p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le microimprese e le PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia (che dichiarino aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19), possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diritto a non vedersi revocati fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;</li> <li>- proroga (alle medesime condizioni) dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020; gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;</li> <li>- moratoria fino al 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, con piano di rimborso delle rate o canoni sospesi dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore;</li> </ul> <p>Non possono beneficiare di tali misure le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" ai sensi della disciplina rilevante.</p> <p>Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, il Decreto prevede anche che le operazioni oggetto delle misure di sostegno in oggetto sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo per le PMI (fino al 33% del relativo importo).</p>
<p><b>Misure di sostegno della liquidità</b> (Art. 57)</p>	<p>Per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto ha introdotto, per ora in maniera solo programmatica (demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione di criteri, modalità e condizioni esecutive) una garanzia diretta dello Stato nei finanziamenti bancari.</p>

	<p>L'obiettivo dichiarato è quello di <b>consentire alle Banche di erogare più agevolmente nuova finanza</b>, grazie al supporto di Cassa Depositi e Prestiti con specifici strumenti di garanzie (es. garanzie di portafoglio, anche di prima perdita), la quale a sua volta potrà contare su una "controgaranzia" dello Stato <b>fino ad un massimo dell'80%</b> dell'esposizione assunta da Cassa Depositi e Prestiti. Il meccanismo consentirebbe alle banche anche di <b>liberare capitale regolamentare e aumentare le occasioni di finanziamento</b>, applicando una percentuale di assorbimento del capitale sul singolo finanziamento decisamente inferiore.</p> <p>Lo strumento non si sovrappone al Fondo per le microimprese e PMI ma assume un ambito soggettivo e oggettivo decisamente più ampio.</p>
<p><b>Assemblee e bilanci</b> (Art. 106)</p>	<p>In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, il termine per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2019 è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Le assemblee ordinarie o straordinarie di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative convocate entro il 31 luglio 2020 (o comunque sino a quando è in vigore lo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19) potranno svolgersi, anche esclusivamente e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o il notaio).</p> <p>Pur in assenza di un'espressa indicazione legislativa, viste le recenti aperture interpretative dei consigli notarili di Milano e del Triveneto e le recenti norme in materia di distanziamento sociale, le medesime aperture in materia di audio/video-conferenza dovrebbero valere anche per le adunanze dei consigli di amministrazione, collegi sindacali e assemblee degli obbligazionisti delle stesse società.</p> <p>Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle eventuali diverse disposizioni statutarie, le società a responsabilità limitata potranno anche consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Ulteriori deroghe e facilitazioni sono state previste anche in favore delle società quotate, vista la diffusione generalizzata del capitale.</p>
<p><b>Cessione crediti pecuniari vantati nei confronti di</b></p>	<p>Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdite fiscali senza applicazione del limite dell'80% non an-</li> </ul>

<p><b>debitori inadempienti</b> (Art. 55)</p>	<p>cora <b>non</b> ancora <b>comutate</b> in <b>diminuzione</b> del reddito imponibile alla data della cessione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>rendimento nozionale ACE eccedente</b> il reddito complessivo netto <b>non ancora dedotto né fruito</b> tramite credito di imposta alla data della cessione.</li> </ul> <p>Per la <b>trasformazione</b> in credito d'imposta, i <b>componenti</b> di cui sopra possono essere considerati per un <b>ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale</b> dei crediti ceduti.</p> <p>I <b>crediti ceduti</b> possono essere considerati per un <b>valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro</b>, determinato tenendo conto di <b>tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020</b> dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate (anche indirettamente) dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta <b>anche se non iscritte in bilancio</b>. La trasformazione in credito d'imposta <b>avviene alla data di efficacia della cessione</b> dei crediti.</p> <p>I <b>crediti d'imposta</b> derivanti dalla trasformazione <b>non sono produttivi di interessi</b> e possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>utilizzati in compensazione</b> senza limiti di importo; o</li> <li>- <b>ceduti</b> secondo quanto previsto dall'art. 43-bis (cessione dei crediti di imposta) o dall'art. 43-ter (cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo) del DPR n. 602/1973; o</li> <li>- <b>richiesti a rimborso</b>.</li> </ul> <p>I crediti d'imposta vanno <b>indicati</b> nella <b>dichiarazione dei redditi e non concorrono</b> alla formazione del <b>reddito di impresa né</b> della base imponibile dell'IRAP.</p> <p>La nuova norma <b>richiama</b> in modo espreso le <b>modalità di esercizio dell'opzione</b> previste all'art. 11, comma 1, del Dl. 3 maggio 2016, n. 59, che in determinati casi prevedono la corresponsione di un canone dell'1,5% dell'ammontare delle imposte anticipate trasformate in credito.</p> <p>L'opzione, <b>se non già esercitata</b>, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del D.L. n. 59 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.</p> <p>Il <b>beneficio è precluso</b> alle <b>società</b> per le quali è stato accertato lo stato di <b>dissesto o il rischio di insolvenza e non opera</b> in caso di <b>cessione di crediti infragruppo</b>.</p>
<p><b>CREDITI D'IMPOSTA</b></p>	
<p><b>Credito d'imposta per contratti di locazione</b></p>	<p>Agli esercenti attività d'impresa in immobili in locazione appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), è stato ricono-</p>



<p>(Art. 65)</p>	<p>sciuto un <b>credito d'imposta</b> nella misura del <b>60%</b> dell'ammontare del relativo canone di locazione per il mese di <b>marzo 2020</b>, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale), la misura <b>non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali</b>, tra cui farmacie, para-farmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.</p> <p>Il summenzionato <b>credito d'imposta</b> potrà essere <b>utilizzato esclusivamente in compensazione con altri versamenti</b> di contributi o imposte (es. ritenute, IVA, contributi, etc.).</p> <p>La norma in ogni caso non ha alcun impatto, né limita in alcun modo, la possibilità di entrambe le parti del rapporto locatizio di avvalersi dei pur numerosi strumenti civilistici (di fisiologia o patologia del negozio giuridico) che il nostro ordinamento ci offre, né limita l'opportunità che siano le parti, in prima istanza, a valutare una possibile integrazione dell'originario regolamento contrattuale in virtù di un più generale obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.</p>
<p><b>Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti</b> (Art. 64)</p>	<p>È riconosciuto per il 2020, a favore degli <b>esercenti attività d'impresa, arte o professione</b>, un <b>credito d'imposta pari al 50%</b> delle spese sostenute per la <b>sanificazione</b> degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un <b>massimo di 20.000 euro</b> per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Successivi specifici decreti disciplineranno le modalità di fruizione del credito.</p>
<p><b>MISURE A FAVORE DI LAVORATORI E PROFESSIONISTI</b></p>	
<p><b>Indennità <i>una tantum</i> a professionisti e lavoratori co.co.co.</b> (Art. 27)</p>	<p>È riconosciuta un'indennità <i>una tantum</i>, per il mese di <b>marzo</b>, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio 2020), ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi al 23 febbraio 2020), iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>L'indennità <b>non concorre</b> alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Tuir.</p>
<p><b>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b> (Art. 44)</p>	<p>Per i lavoratori dipendenti e autonomi (tra cui i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria), che <b>in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro</b> è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a <b>garantire un'indennità</b>, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Successivi specifici decreti disciplineranno le modalità di attribu-</p>

	zione delle indennità.
<p style="text-align: center;"><b>Sospensione mutui “prima casa” per i titolari di partita IVA</b> (Art. 54)</p>	<p>Per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020, i lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno accedere al Fondo di Solidarietà (ex art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l’acquisto della “prima casa”.</p> <p>Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno autocertificare di aver registrato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020; o</li> <li>- nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,</li> </ul> <p>un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.</p> <p>Non è necessaria la presentazione dell’ISEE.</p> <p>Per il 2020, il Fondo di Solidarietà sarà destinato a supportare tale agevolazione anche attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%).</p>
<b>INCENTIVI ALLA SOLIDARIETA’</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19</b> (Art. 66)</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Con le stesse finalità, il comma 2 dell’art. 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’art. 27 L. 133/1999 (disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti). Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.</p> <p>E’ previsto, altresì, che ai fini IRAP, le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.</p>

***Disclaimer***

Il presente documento è stato realizzato da Russo De Rosa Associati – Studio Legale e Tributario.

I contenuti del presente documento, pur essendo redatti con la dovuta accuratezza, non possono essere intesi come espressione di un parere ed hanno pertanto carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento.

Se intende ricevere maggiori informazioni sugli argomenti trattati contatti [info@rdra.it](mailto:info@rdra.it)